

L'Adunanza plenaria, nello stabilire l'insufficienza del diploma magistrale al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, formula al contempo importanti principi in tema di decorrenza del termine di impugnazione degli atti amministrativi e dei limiti dell'efficacia soggettiva e retroattiva del giudicato cassatorio.

[Cons. St., A.P., sentenza 20 dicembre 2017, n. 11 – Pres. Pajno, Est. Giovagnoli](#)

Giustizia amministrativa – Ricorso – Termine – Decorrenza - Piena conoscenza atto lesivo – Erroneo convincimento infondatezza pretesa – Irrilevanza.

Pubblica istruzione – Graduatorie ad esaurimento – Diploma magistrale – Titolo insufficiente.

Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa; deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico (1).

Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296 (2).

(1) I.- Per comprendere meglio il principio riportato nella prima massima conviene evidenziare i seguenti elementi di fatto:

- a) con d.m. 16 marzo 2007, sono stati disposti gli ultimi inserimenti di insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento prima della definitiva chiusura delle stesse, ad opera dell'art. 1, comma 605, legge n. 296/2006;
- b) con parere del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3813 in data 11 settembre 2013 (recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014 n. 325), in accoglimento parziale di un ricorso straordinario presentato da docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato annullato il decreto ministeriale n. 62 del 2011, "nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia"; non è stata però riconosciuta, nel medesimo parere, la possibilità di accesso dei

- docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento, per la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell'impugnativa sotto tale profilo;
- c) con decreto ministeriale n. 235 del 2014 è stato disposto l'aggiornamento delle GAE relativamente ai docenti già iscritti; il decreto è stato annullato, su ricorso proposto da altri diplomati magistrali e limitatamente all'interesse vantato da questi ultimi, nella parte in cui non li ha inseriti nelle GAE (Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973 ed altre sentenze ad essa successive e conformi, che hanno ribadito il valore abilitante del titolo magistrale ed hanno riconosciuto la tempestività dell'impugnativa);
 - d) le parti del giudizio definito dalla Plenaria (meglio illustrato al § 2) – docenti muniti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 – hanno presentato ricorso al T.a.r. per il Lazio alla fine del 2014 chiedendo l'annullamento del d.m. n. 235 del 2014 e gli atti conseguenziali; il bene della vita cui aspiravano consisteva nell'inserimento nelle GAE;
 - e) il T.a.r., assorbito l'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale, ha respinto nel merito l'impugnativa.

II.- Questi gli snodi essenziali del ragionamento seguito dalla Plenaria per giungere alla formulazione del principio di cui in massima:

- f) i ricorrenti, pur in possesso del titolo magistrale sin dall'a.s. 2001/2002, non hanno mai fatto richiesta di essere inseriti nelle GAE partecipando alle apposite selezioni via via indette dall'Amministrazione;
- g) è assodata la natura decadenziale del termine per la presentazione della domanda di inserimento nelle GAE ex articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 143/2004;
- h) il termine per proporre ricorso giurisdizionale (e, ancora prima, per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie) decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi (o, con riferimento alla presentazione della domanda di inserimento, dal possesso effettivo del titolo abilitante), non già dal momento in cui, in sede giurisdizionale, viene accertata l'illegittimità dell'atto lesivo (che nel caso di specie sarebbe, secondo la tesi dei ricorrenti, il decreto ministeriale n. 235 del 2014);
- i) l'annullamento dell'atto lesivo contestato da altri soggetti non può avere l'effetto di rimettere in termini tutti coloro che, cointeressati, non hanno impugnato nei termini di decadenza i provvedimenti di esclusione o, addirittura, non hanno presentato neanche una tempestiva domanda di inserimento in graduatoria; tanto, per evitare il rischio di riaprire una serie indefinita di rapporti amministrativi, sebbene già "esauriti" in conseguenza sia della mancata presentazione di una tempestiva domanda sia della tardività con cui, comunque, è stata fatta valere l'illegittimità dell'asserito provvedimento lesivo;
- j) il parere reso dal Consiglio di Stato nel 2013 (e recepito con d.P.R. nel 2014) non può aver determinato una riapertura generalizzata dei termini per presentare le domande e per impugnare il mancato inserimento nelle GAE;

- k) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che ha annullato il d.m. n. 235 del 2014 non ha efficacia *erga omnes*; sia perché così espressamente ha statuito, sia perché la retroattività degli effetti derivanti dall'annullamento di tale decreto incontra il limite dei rapporti giuridici esauriti: nella specie, l'omessa tempestiva contestazione del mancato inserimento nelle graduatorie (e, ancor prima, l'omessa presentazione di una tempestiva domanda di inserimento), ha determinato l'esaurimento del relativo rapporto giuridico;
- l) il d.m. n. 234/2014, che è certamente un atto di macro organizzazione, non ha natura regolamentare atteso che si rivolge esclusivamente a coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (a pieno titolo o con riserva), disciplinando la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione; esso è destinato quindi, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e già sotto questo profilo manca di un aspetto essenziale proprio dell'atto normativo, ovvero l'indeterminabilità dei destinatari, che è un naturale corollario della generalità e dell'astrattezza della previsione normativa (cfr. Ad. plen. 4 maggio 2012, n. 9, in *Giur. it.*, 2012, 2410 (m), con nota di MAMELI; *Giornale dir. amm.*, 2012, 1209 (m), con nota di LUPO; *Riv. nel diritto*, 2013, 1153, con nota di LEONARDI, secondo cui: "L'art. 4, 1° comma, d.m. 6 febbraio 2006, nel prevedere che l'aggiornamento delle tariffe incentivanti la produzione di energia da fonte solare per gli impianti di cui alla lett. b), ribadisce il contenuto precettivo dell'art. 6, 6° comma, d.m. 28 luglio 2005, per il quale le relative modifiche si applicano «alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore» dello stesso d.m. del 2005, sicché gli operatori del settore non possono essere considerati titolari di un legittimo affidamento sulla mancata loro applicazione per le loro domande presentate negli anni 2005 e 2006; mentre l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma determinabili a posteriori, perché si applica in vicende determinate, esaurite le quali vengono meno anche i suoi effetti, il regolamento per la sua natura normativa ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza, con destinatari indeterminabili anche a posteriori (nella specie, l'adunanza plenaria ha ravvisato natura regolamentare ai decreti del ministero delle attività produttive emesso il 6 febbraio 2006, in applicazione dell'art. 7, 2° comma, lett. d), d.leg. 29 dicembre 2003 n. 387");
- m) il momento nel quale la lesione della posizione dei ricorrenti è (in ipotesi) maturata, risale al d.m. 16 marzo 2007 che è l'ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse, per espressa disposizione di legge, a nuovi accessi.

III.- Per completezza si segnala:

- n) sulla irrilevanza, ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine perentorio di impugnazione di un atto amministrativo, della sopravvenuta conoscenza della pendenza di indagini penali, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143 (in *Foro it.*, 2015, III, 65, con nota di TRAVI; *Riv. nel diritto*, 2015, 837, con nota di PINCINI; *Riv. trim. appalti*, 2015, 299, con nota di BARBIERI; *Guida al dir.*, 2015, fasc. 7, 82, con nota di MASARACCHIA; *Foro amm.*, 2015, 1935, con nota di PEIRONE; *Giornale dir. amm.*, 2016, 78 (m), con nota di BARMANN cui si rinvia per ogni approfondimento), secondo cui: "È tardivo il ricorso proposto contro

l'aggiudicazione di un appalto, che si assume essere stata viziata da condotte penalmente rilevanti, se sia intervenuto dopo la decorrenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, e cioè solo nel momento in cui è stata data notizia delle indagini penali”;

- o) sulle modalità di computo del termine per impugnare in giudizio un provvedimento amministrativo, Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016 n. 18 (in *Foro it.*, 2016, III, 579; *Dir. proc. ammin.*, 2016, 1133, con nota di LATTANZI, nonché oggetto della [News US in data 19 agosto 2016](#) cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui *“In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall’art. 1, 1° comma, secondo periodo, l. n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione.”;*
- p) circa la tempestività della impugnazione dei titoli edilizi (ed al particolare significato che in tale contesto assume la nozione di piena conoscenza), si segnala, nell’ambito della più recente giurisprudenza (in ordine alla possibilità che la prova della piena conoscenza sia fornita, da chi eccepisce la tardività del ricorso, mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; all’onere del ricorrente di esercitare diligentemente l’accesso agli atti onde evitare di procrastinare *ad libitum* l’inizio del termine di impugnazione; alla rilevanza della presenza del cartello dei lavori; alla rilevanza dell’inizio ovvero della fine dei lavori; all’ampiezza del tempo trascorso fra la costruzione anche parziale del fabbricato e la proposizione del ricorso in relazione alla *vicinitas* del ricorrente ed alla contestazione dell’*an* ovvero del *quomodo* dell’edificazione): Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5754; sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3067; sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701; sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558 (in *Foro it.*, 2017, III, 155, con nota di TRAVI cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui: *“Il dies a quo del termine per la notifica del ricorso, quando venga contestato al proprietario (che aveva presentato una Dia) di non essere munito del permesso di costruire, non può decorrere dal mero inizio dei lavori”;* Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15 (in *Foro it.*, 2011, III, 501, con nota di TRAVI; *Urbanistica e appalti*, 2011, 1185, con nota di LAMBERTI; *Guida al dir.*, 2011, fasc. 37, 93 (m), con nota di TOSCHEI; *Riv. giur. edilizia*, 2011, I, 513, con nota di SANDULLI), secondo cui: *“La denuncia di inizio attività (analogamente alla dichiarazione di inizio attività e alla segnalazione certificata di inizio attività) costituisce un atto privato; il silenzio mantenuto dall’amministrazione che avrebbe dovuto inibire l’attività del privato si configura come un provvedimento tacito, nei cui confronti il terzo può proporre azione di annullamento nell’ordinario termine decadenziale e contestualmente azione di adempimento per imporre l’adozione del provvedimento inibitorio”;*
- q) in dottrina, nel senso che successivamente all’entrata in vigore del c.p.a. e della legge generale sul procedimento amministrativo, la piena conoscenza dell’atto, da cui far decorrere il termine di impugnazione, presuppone la consapevolezza degli elementi essenziali (autorità emanante, data, contenuto, dispositivo,

- portata lesiva) dovendosi escludere la conoscenza integrale che può solo legittimare la proposizione di motivi aggiunti, v. R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo*, Milano, 2017, 799 ss.; R. VILLATA e L. BERTONAZZI, in *Il processo amministrativo*, a cura di QUARANTA – LOPILATO, Milano, 2011, 398 ss., auspicano, invece, una esegesi dell'articolo 41 c.p.a. in forza della quale la locuzione "piena conoscenza" coincida con la conoscenza integrale dell'atto evitando il deprecabile fenomeno dei ricorsi c.d. "al buio";
- r) sull'esaurimento del rapporto giuridico (anche sub specie di inoppugnabilità dell'atto amministrativo) quale limite alla retroattività della sentenza di incostituzionalità di una norma, si rinvia alla [News US 28 dicembre 2017](#) avente ad oggetto Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2017;
- s) sui limiti soggettivi del giudicato di annullamento in generale e avuto riguardo agli atti normativi, generali, plurimi, complessi ed a contenuto inscindibile, v. in dottrina per un quadro di sintesi, R. DE NICTOLIS, *op. cit.*, 1674 ss.; in giurisprudenza cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058 (in *Foro it.*, 2012, III, 378, con nota di SIGISMONDI cui si rinvia per ogni approfondimento), secondo cui: I) *"In tema di contenzioso elettorale il giudicato formatosi in tale giudizio acquista autorità ed efficacia erga omnes, non essendo compatibile con la natura popolare dell'azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli effetti della pronuncia rimangono limitati alle sole parti del giudizio e non operino anche nei confronti di tutti gli altri legittimati e dell'organo collegiale cui il giudizio stesso si riferisce"*; II) *"In tema di contenzioso elettorale il giudicato di rigetto formatosi sul ricorso proposto contro l'esclusione della lista ai sensi dell'art. 129 c.p.a. impedisce a qualsiasi soggetto di proporre un nuovo ricorso successivamente alla proclamazione degli eletti, mentre il giudicato di accoglimento non preclude l'impugnazione dell'ammissione per vizi diversi rispetto a quelli posti alla base dell'esclusione"*; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 13 marzo 2009, n. 2482 (in *Foro it.*, 2009, III, 572, con nota di S. PANIZZA), secondo cui: *"Va esclusa la legittimazione a dedurre la violazione della portata conformativa di una precedente pronuncia di annullamento del giudice amministrativo del ricorrente rimasto del tutto estraneo al processo in esito al quale detta pronuncia fu resa"*;
- t) sulla distinzione fra atti generali e regolamenti e sui criteri per individuare gli uni e gli altri, nonché sulla eventuale portata retroattiva delle norme regolamentari, cfr., da ultimo, T.a.r. per il Lazio, sez. I, 14 aprile 2016, n. 4420 (in *Foro it.*, 2016, III; 497 cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui: *"La normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare alcun margine per disciplinare i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse del mediatore, affidando esclusivamente agli organismi di mediazione, che operano sotto la vigilanza del ministero della giustizia, il potere di provvedere in materia mediante il proprio regolamento interno e il relativo codice etico"*; T.a.r. per il Lazio, sez. III ter, 1 aprile 2010, n. 5413, in *Foro it.*, 2010, III, 639, secondo cui: *"È illegittimo, per violazione dell'art. 17 l. 400/88, in quanto non sottoposto al previo parere del consiglio di stato e non contenente nell'intestazione alcun richiamo alla sua natura regolamentare, nonché per violazione degli art. 5, 14 e 19 d.p.r.*

162/99 e per eccesso e sviamento di potere, il decreto 23 luglio 2009 del ministro delle attività produttive, avente ad oggetto «miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/Ce», il quale, al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa, impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali, lasciando ampio spazio nella relativa individuazione alla normativa tecnica liberamente determinata da un'associazione privata (l'UNI), nonostante l'ordinamento vigente già preveda verifiche periodiche ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, e ciò non già al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore, bensì allo scopo dichiarato di rilanciare l'edilizia e per finalità occupazionali, senza preoccuparsi delle gravi ricadute della nuova normativa sull'economia delle famiglie"; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28994, in *Foro it.*, 2009, I 3113, secondo cui: "È fondata la domanda di pagamento delle maggiorazioni dei canoni di concessione per l'attraversamento aereo di aree demaniali proposta in forza di un regolamento non avente efficacia retroattiva, ove il predetto regolamento sia stato emanato in applicazione di una norma di legge - avente efficacia retroattiva - che attribuisce alla fonte secondaria la concreta determinazione della misura del canone (nella specie, è stata ritenuta legittima la pretesa al pagamento dei canoni relativi alle predette concessioni ai sensi del d.m. 2 marzo 1998 n. 258 già a far data dall'approvazione del d.m. 20 luglio 1990 - successivamente annullato con sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche - in forza dell'espressa clausola contenuta nell'art. 12 d.l. 27 aprile 1990 n. 90)".

(2) I.- La rimessione della questione risale alla ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato 29 gennaio 2016, n. 364.

Il Consiglio di Stato ha preso le mosse dalla ricostruzione dell'origine del contrasto di giurisprudenza, individuata nel parere della sez. II, n. 3813 emesso in data 11 settembre 2013 con cui era stata riconosciuta l'illegittimità del decreto ministeriale n. 62 del 2011, "nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia". Lo stesso parere, tuttavia, non aveva riconosciuto la possibilità di accesso dei docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento stante la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell'impugnativa.

In seguito, con decisione 16 aprile 2015, n. 1973, la sezione VI riconosceva il carattere abilitante del titolo di studio in questione, se conseguito prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, in base all'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, comma 1 del d. lgs n. 297 del 1994. Nella medesima direzione - ampliativa rispetto al parere della II Sezione 11 settembre 2013 - venivano accolti altri ricorsi (cfr. ad es. sez. VI, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675, 3 agosto 2015, n. 3788).

Rispetto a tale orientamento il Collegio rimettente evidenziava le ragioni di contrasto:

- a) l'assenza di una base normativa per la riconosciuta riapertura delle graduatorie ad esaurimento;
- b) la necessità di una seria ricognizione dell'esperienza maturata dai singoli interessati, di cui nel caso di specie non sono noti né l'attuale iscrizione nelle graduatorie di Istituto, né l'eventuale, ulteriore percorso formativo seguito dopo il conseguimento (in anni molto risalenti nel tempo) del diploma abilitante;
- c) la distonia fra la posizione dei meri possessori di tale diploma e la disciplina normativa, dettata per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie stesse.

II.- La soluzione fatta propria dalla plenaria si muove nel solco delle argomentazioni critiche prospettate dalla ordinanza di rimessione.

Questi gli snodi essenziali del ragionamento:

- d) si è negato che l'annullamento dell'atto lesivo in sede di ricorso straordinario abbia avuto l'effetto di rimettere in termini tutti coloro che non avevano impugnato nei termini di decadenza i provvedimenti di esclusione o, addirittura, non avessero presentato neanche una tempestiva domanda di inserimento;
- e) al contrario, l'efficacia abilitante (ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi), del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2011/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati mediante, in primo luogo, la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, in secondo luogo, a fronte del mancato inserimento, la proposizione nei termini di decadenza del ricorso giurisdizionale;
- f) manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; a tale fine non potendo essere invocato il d.P.R. che ha fatto proprio il più volte menzionato parere della II Sezione, in quanto in esso si riconosce esclusivamente il valore abilitante del titolo ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto e non anche ai fini dell'inserimento nelle GAE;
- g) in particolare, nel detto parere, non è stata riconosciuta la possibilità di accesso dei docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento per la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell'impugnativa sotto tale profilo;
- h) la conclusione che emerge dal dato normativo (nel senso dell'insufficienza del mero possesso del diploma magistrale per l'inserimento nelle GAE) risulta confortata da argomenti di carattere sistematico e teleologico; sotto il primo profilo sin dalla loro originaria configurazione le graduatorie permanenti (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento) sono state riservate a docenti che

vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio; sotto il secondo profilo la necessità di un titolo abilitante ulteriore trova giustificazione nella considerazione che l'inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso non può prescindere da una seria ricognizione dell'esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma (a volte conseguito in anni molto risalenti nel tempo);

- i) la disciplina normativa di riferimento, interpretata nel senso più rigoroso, non appare in contrasto con la Costituzione o con il diritto europeo (in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, nella parte in cui esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula l'estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi, se letta con le norme sancite dall'art. 249, comma 3, del Trattato FUE e dal punto 1 dell'art. 2 della precitata direttiva 1999/70);
- j) in base alla consolidata giurisprudenza della Corte del Lussemburgo (Corte giust. UE, 18 ottobre 2012, n. 302-305/11, in *Foro it.*, 2012, IV, 537, con nota di PERRINO; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 15 (m), con nota di ZITTI; *Rass. avv. Stato*, 2012, fasc. 4, 34, con nota di DE STEFANO; 13 settembre 2007, C-307/05, *Del Cerro Alonso*, in *Foro it.*, 2007, IV, 617, con nota di RICCI; *Orient. giur. lav.*, 2007, II, 71, con nota di GULOTTA; *Dir. relazioni ind.*, 2008, 233 (m), con nota di COSIO; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2008, 735, con nota di VALENTINI; Grande sezione, 4 luglio 2006, C-212/04 – *Adeneler*, in *Foro it.*, 2007, IV, 72, con nota di PERRINO; *Dir. lav.*, 2006, II, 211, con nota di MAGNO; *Foro it.*, 2007, IV, 343, con nota di DE ANGELIS), nel caso di specie sono ravvisabili ragioni oggettive (che deve individuare il giudice nazionale) che possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato; in particolare vengono in rilievo i seguenti elementi:
 - I) il carattere temporaneo, straordinario ed urgente delle esigenze del datore di lavoro;
 - II) le misure introdotte per prosciugare le GAE non sono finalizzate a soddisfare fabbisogni permanenti del datore di lavoro;
 - III) tali misure sono volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato.

III. Per completezza, in relazione ad aspetti connessi a quello affrontato dalla Plenaria in commento, si segnala:

- k) in materia di reclutamento docenti, Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 251, oggetto della [News in data 11 dicembre 2017](#), secondo cui *“è incostituzionale l’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nella parte in cui prevede che ai «concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali»;*
- l) in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, Cons. Stato sez. VI, 21 giugno 2017, n. 3008, oggetto della [News US in data 27 giugno 2017](#), secondo cui *“è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 87 a 90, legge 13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del comma 88 citato, lett. a) e b), ai soli soggetti i quali risultino essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero i quali abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011, nonché ai soggetti i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell’ambito dei concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il d.m. 3 ottobre 2006; per il caso di ritenuta infondatezza della questione di cui sopra, è rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 88, l. n.107 del 2015, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti previsti dalla norma in questione anche a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011”;*
- m) in materia di corsi abilitanti per personale docente scuola, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3299, oggetto della [News US in data 14 luglio 2017](#), secondo cui *“non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella l. 4 giugno 2004, n. 143, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non ammette al corso abilitante per la classe di concorso 77/a, previsto dallo stesso art. 2, i soggetti i quali, in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 32/a, abbiano prestato per il periodo minimo di 360 giorni indicato dalla norma servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado”;*

Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 5 luglio 2017 n. 3319, oggetto della [News US in data 12 luglio 2017](#), che ha rimesso *“all’Adunanza plenaria la questione se, ai fini dell’iscrizione ad una Facoltà universitaria, sia sufficiente o meno il possesso del diploma di fisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403”;* con ordinanza 21 novembre 2017, n. 10, l’Adunanza plenaria ha rimesso gli atti alla VI Sezione a fronte delle sopraggiunte (rispetto alla

rimessione) produzioni di parte originaria ricorrente, affinché la sezione valuti se la controversia involga, come parrebbe, in via principale le questioni riguardanti l'esonero dal test preselettivo di ammissione al corso di laurea di Fisioterapia e la 'riconversione creditizia' per i soggetti che, pur in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore (e dunque del requisito minimo di ammissione al corso di laurea), siano anche in possesso di un diploma di massofisioterapista ex l. n. 403/1971, nonché la questione relativa al regime temporale di applicabilità della menzionata disciplina dell'equipollenza tra i titoli *de quibus* (risolta dall'appellata sentenza nel senso dell'inapplicabilità ai diplomi di massofisioterapista conseguiti all'esito dei corsi triennali iniziati dopo il 31 dicembre 1995). In particolare, secondo la plenaria, tali ultime questioni non risultano prospettate nell'ordinanza di rimessione, in quanto ritenute assorbite dal presunto mancato possesso (e, comunque, dalla presunta mancata produzione in sede amministrativa), da parte dell'odierno appellante, di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore.